

La Cgt di Genova ritiene fondato l'accertamento tributario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Pagella fiscale fa da spia

Punteggio ISA crollato? Contabilità fasulla

Si moltiplicano le sentenze di primo grado che hanno, proprio nei bassi punteggi o nelle anomalie presenti nei modelli ISA, la loro fonte di innesco del procedimento tributario

DI ANDREA BONGI

Il crollo del punteggio ISA da un anno all'altro è il sintomo di una contabilità inattendibile. Soprattutto in una situazione economica sostanzialmente analoga fra i due periodi d'imposta. E quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 1, nella sentenza n. 214/2026 del 9 marzo scorso, con la quale si è ritenuto fondato l'accertamento dell'ufficio.

Nei motivi della decisione dei giudici del capoluogo ligure si legge infatti come: "...l'Ufficio abbia dimostrato l'inattendibilità della contabilità valorizzando una serie di circostanze quali in particolare il confronto tra i dati contenuti nella dichiarazione e nel modello ISA dell'anno oggetto di accertamento (2021) e quello precedente (2020). Tali dati evidenziano, come nel 2020, a fronte di ricavi per circa €33000 il ricorrente avesse ottenuto un punteggio ISA di 7,13 laddove, invece nell'anno 2021 il ricorrente ha esposto una perdita di €. 684 conseguendo un indice ISA di 1,24. Tali incongruenze a fronte di una situazione economica sostanzialmente analoga nelle due annualità induce a concludere per la inattendibilità della contabilità".

La sentenza in commento arricchisce la giurisprudenza relativa agli accertamenti che traggono origine da bassi punteggi o da anomalie nei modelli ISA, di un ulteriore spunto pro-fisco.

Per dovere di informazione, preme tuttavia precisare che l'esito finale della sentenza in commento è intermedio in quanto i giudici, dopo aver legittimato l'operato dell'ufficio, hanno ritenuto di ridurre la pretesa dallo stesso avanzata.

Su questo nuovo fronte di accertamento nello stesso giorno, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, Sezione 1, con la sentenza n.90/2026 ha precisato come si sia ormai formato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: "...ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. n. 50 del 2017, il giudizio di affidabilità fiscale espresso dagli ISA ha una funzione essenzialmente premiale, e, ove insufficiente, può eventualmente determinare l'attivazione di un'attività di controllo, ma non può essere posto a fondamento di un accertamento, in assenza di ulteriori elementi".

Ciò sta a significare che un basso punteggio ISA, da solo, non può mai supportare un accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Tuttavia, se al basso punteggio ISA l'ufficio affianca altri elementi presuntivi, in primis la natura antieconomica della gestione d'impresa, ecco che allora lo scenario cambia drasticamente e la possibilità che l'accertamento superi il vaglio delle corti di giustizia tributaria diventa più concreto.

In questi ultimi mesi, le sentenze di primo grado che hanno, proprio nei bassi punteggi o nelle anomalie presenti nei modelli ISA la loro fonte di innesco del procedimento tributario, si stanno facendo sempre più numerose.

Dal punto di vista territoriale Padova spicca nettamente su tutti gli altri territori. Presso la locale corte di giustizia di primo grado si ha contezza di almeno una decina di sentenze pubbli-

cate sulle banche dati ufficiali. Chiaro segnale che in quei territori gli uffici dell'Agenzia delle entrate hanno avviato da tempo queste tipologie di analisi del rischio con l'emissione di altrettanti avvisi di accertamento.

Ma oltre al capoluogo veneto si contano ormai sentenze sul tema in ogni parte d'Italia.

L'esame delle stesse consente di individuare, con sufficiente chiarezza, anche il modus operandi degli uffici.

Una volta selezionato il contribuente sulla base del basso punteggio ISA - magari ripetuto su più annualità - lo stesso viene raggiunto da un invito a fornire all'ufficio una serie di documenti contabili e fiscali individuati proprio sulla base delle indicazioni che il software ISA è in grado di fornire.

Dopo l'acquisizione della documentazione, l'ufficio valuta la situazione ma se la stessa conferma o addirittura aggrava la posizione del contribuente, allora si passa all'invio di un vero e proprio schema d'atto ex articolo 6-bis della legge n.212/2000.

A quel punto si instaura il contraddittorio fra le parti nel quale il contribuente dovrà giustificare, sulla base di elementi concreti e oggettivi, l'anomalia ISA e le altre contestazioni mosse dall'ufficio.

In assenza di giustificazioni o qualora le stesse fossero ritenute non convincenti, l'ufficio emetterà un avviso di accertamento avente ad oggetto il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, il valore della produzione Irap e il volume d'affari Iva.

— © Riproduzione riservata —

GIUSTIZIA
TRIBUTARIA

